

ALLEGATO "D" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30 MAGGIO 2019

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 08.11.2001 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2007 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29.10.2009 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.2010 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2019 In vigore dal 01/06/2019

INDICE

TITOLO I			
Disposizioni preliminari		Art.21 Seduta prima convocazione	8
F		Art.22 Seduta seconda convocazione	9
Art.1 Materia del regolamento	2	Art.23 Ordine del Giorno	9
Art.2 Diffusione	2	Art.24 Adempimenti preliminari -	
Art.3 Prima seduta del Consiglio	2	Pubblicità e segretezza delle	
Art.4 Primi adempimenti del Consiglio	2	sedute	9
TITOLO II		TITOLO V	
		DISCUSSIONE E VOTAZIO)NE
Art.5 Diritto di informazione dei Grupp		A . 25 O II . 1 1	1.0
Consiliari	3	Art.25 Ordine durante le sedute	10
Art.6 Conferenza dei Capigruppo	3	Art.26 Sanzioni disciplinari	10
		Art.27 Tumulto in aula	11
TITOLO III		Art.28 Ordine della discussione	11
COMMISSIONI CONSILIARI		Art.29 Ordine di trattazione degli	10
Art. 7 Istituzione e composizione	3	argomenti	12 12
Art. 8 Compiti e funzioni	4	Art.30 Relazione sulle proposte Art.31 Modalità della discussione	12
Art. 9 Insediamento	4	Art.32 Dichiarazione di voto	13
Art.10 Convocazione	5		13
Art.11 Funzionamento - Decisioni	5	Art.33 Questioni pregiudiziali e sospensive	13
Art.12 Partecipazione del Sindaco	5		13
Art.13 Segreteria - Verbalizzazione	5	Art.34 Fatto personale Art.35 Verifica numero legale	14
Art.14 Assegnazione affari	6	Art.36 Votazione	14
Art.15 Indagini conoscitive	6		15
Art.16 Commissioni di indagine	O	Art.37 Irregolarità nella votazione Art.38 Verbalizzazione riunioni	15
sull'attività di amministrazione	6	Art.39 Revoca e modifica deliberazioni	
Art.17 Sedute delle commissioni	7	Art.39 Revoca e modifica denderazion	1 10
		TITOLO VI	
TITOLO IV		DIRITTI DEI CONSIGLIE	RI
ORGANIZZAZIONE DELI	L E		
SESSIONI E DELLE SEDUTE		Art.40 Interrogazioni, interpellanze,	
DEL CONSIGLIO		ordini del giorno e mozioni	16
		Art.41 Trattazione di interrogazioni e	
Art.18 Sede riunioni	7	interpellanze	17
Art.19 Riunioni	7	Art.42 Trattazione di Mozioni e	
Art.20 Convocazione	7	Ordini del Giorno	18

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art.1 Materia del regolamento

- 1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e della commissione dei capi gruppo sono fissate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
- 2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultano disciplinati dalle predette fonti normative, la decisione in ordine ad essi è rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

Art.2 Diffusione

- 1. Copia del regolamento è consegnata dal Presidente del Consiglio ai consiglieri neo eletti, in occasione della seduta di insediamento.
- 2. Una copia del regolamento è posta nella sala consiliare, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.

Art.3 Prima seduta del Consiglio

- 1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art.40 del Testo Unico degli Enti Locali, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti
- giuramento Del Sindaco
- comunicazione dei componenti la Giunta
- elezione del Presidente del Consiglio
- elezione del Vicepresidente del Consiglio
- comunicazione capigruppo consiliari

Art.4 Primi adempimenti del Consiglio

- 1. Entro il termine fissato dallo Statuto il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.
- 2. Annualmente in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

3. Entro il termine fissato dal Regolamento di contabilità per il deposito del rendiconto, ciascun consigliere può proporre eventuali integrazioni o adeguamenti, sulle quali in sede di approvazione del rendiconto, si pronuncerà il Consiglio stesso.

TITOLO II

Art.5 Diritto di informazione dei Gruppi Consiliari

- 1. L'Ufficio di Segreteria del Comune è a disposizione dei gruppi consiliari per funzioni di informazione, rilascio documentazione e copie di atti utili all'espletamento del proprio mandato.
 - 2. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 6. Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, o a richiesta del Sindaco o di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art.7 Istituzione e composizione

- 1. Il numero delle Commissioni consiliari, la rispettiva competenza per materia, il numero dei componenti sono stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2. Alla Commissione dei Capigruppo sono assegnate le materie dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3. Ogni commissione è composta da un consigliere membro effettivo ed un consigliere membro supplente per ciascun gruppo consiliare.
- 4. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo per il quale ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Tale criterio vale anche per il calcolo delle presenze ai fini della validità delle sedute.

- 5. La designazione dei consiglieri assegnati alle commissioni consiliari è fatta da ciascun gruppo consiliare. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente. L'elenco delle commissioni così costituite è sottoposto all'approvazione del consiglio.
 - 6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
 - 7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 8. Compiti e funzioni

- 1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
 - 2. In particolare le commissioni:
 - a) coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni;
 - b) svolgono lo studio e l'approfondimento di problemi di propria iniziativa, su richiesta del consiglio, ovvero anche della giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio.

Art. 9. Insediamento

- 1. L'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.
- 2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice presidente.
- 3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti, con il criterio del voto plurimo di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento, i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art.10 Convocazione

- 1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
- 2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
- 3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11. Funzionamento - Decisioni

- 1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.
- 2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti.
- 3. Il computo delle maggioranze di cui ai commi precedenti avviene con il criterio del voto plurimo di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 12. Partecipazione alle commissioni

- 1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto di prendere parte alle sedute delle commissioni.
 - 2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 13. Segreteria - Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
- 2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Il verbale che approva una deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale viene allegato alla proposta stessa come parte integrante.

Art. 14. Assegnazione affari

- 1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 15 Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art.16. Commissioni di indagine sull'attività di amministrazione

- 1. Il Consiglio, a mente dell'art.32 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
- 2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente.
- 3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio, tranne nei casi previsti dalla legge.

Art.17. Sedute delle commissioni

- 1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
- 2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.18 Sede riunioni

- 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e a la conferenza dei capigruppo, può, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.19 Riunioni

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio.
- 2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio, e comunicato ai consiglieri a norma dell'art.20 del presente regolamento.
- 3. Alle sedute del Consiglio Comunale sono invitati, con diritto di parola, gli Assessori esterni in carica.

Art.20 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, per posta fax od e-mail.

- 2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
- 3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
- 6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
- 7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima seduta.
- 9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
- 10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.21 Seduta prima convocazione

- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.22 Seduta seconda convocazione

- 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.20.
- 3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
- 4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.20.

Art.23 Ordine del Giorno

- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo che prende atto anche delle proposte predisposte dal Sindaco e dagli organi aventi diritto di iniziativa.
- 2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4. La inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.24 Adempimenti preliminari - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Il Sindaco in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

- 2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Su proposta del Presidente o di 4 consiglieri la seduta può essere dichiarata segreta a maggioranza dei consiglieri presenti. In tal caso il Presidente invita il pubblico ad allontanarsi dalla sala consiliare.
- 3. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nei confronti del pubblico spettano esclusivamente al Presidente che può avvalersi, se lo ritiene opportuno, della forza pubblica.
- 5. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, convoca adunanze consiliari aperte.
- 6. Alle adunanze di cui al punto precedente possono essere invitate personalità esterne al Consiglio Comunale.
- 7. Gli interventi, oltre che da parte dei componenti il Consiglio, potranno essere effettuati anche dalle personalità invitate e dai singoli cittadini presenti, in proprio o come rappresentanti di enti associazioni movimenti presenti ed operanti sul territorio.
- 8. Durante le adunanze aperte non si possono adottare deliberazioni. Possono essere messi in votazione esclusivamente atti di mero indirizzo politico e, in tal caso, viene redatto un verbale sintetico contenente esclusivamente l'atto di indirizzo e l'esito della votazione.
- 9. Le adunanze aperte possono svolgersi in qualsiasi luogo, in relazione alla partecipazione prevista.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.25 Ordine durante le sedute

- 1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2. I Consiglieri partecipano alle adunanze con il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure quando queste riguardino atteggiamenti, opinioni e comportamenti politici e amministrativi.

3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

Art. 26 Sanzioni disciplinari

- 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
- 2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
- 4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art.27 Tumulto in aula

- 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.28 Ordine della discussione

1. La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Sindaco o dell'assessore di riferimento. In caso di proposta ad iniziativa di uno o più consiglieri la relazione introduttiva deve essere illustrata da loro.

2. Terminata l'illustrazione dell'argomento il Presidente dà, nell'ordine la parola a tutti coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Art.29 Ordine di trattazione degli argomenti

- 1. All'inizio di ogni seduta un'ora e trenta minuti sono normalmente dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
- 2. Il Presidente coordina la discussione degli argomenti sulla base dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento. In particolare dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.
- 3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa e rinviata, su proposta del Presidente o di un consigliere, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in successiva seduta.
- 4. In caso di opposizione, sulla proposta decide il consiglio seduta stante.

Art.30 Relazione sulle proposte

- 1. Quando si debba trattare una proposta, il Sindaco relaziona o fa relazionare sulla stessa, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.
- 2. La relazione introduttiva della discussione non può eccedere di norma i 20 minuti se ha per oggetto questioni generali. Negli altri casi non può eccedere di norma la durata di 15 minuti.

Art.31 Modalità della discussione

- 1. I consiglieri che intendono intervenire ne fanno richiesta prima che abbia inizio la discussione sul singolo argomento iscritto all'ordine del giorno ovvero al termine dell'intervento di un collega.
- 2. Nella trattazione di ogni argomento ciascun consigliere può intervenire per due volte, la prima per non più dieci minuti, la seconda per non più di cinque. Non è ammesso

l'intervento in risposta ad un altro consigliere prima che questo abbia concluso il suo intervento.

- 3. Devono essere evitate le discussioni tra consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione, mantenendola al consigliere che ne ha diritto.
- 4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove esso persista, gli inibisce di continuare il suo intervento e cede la parola a chi ne ha fatto nel frattempo richiesta.

Art.32 Dichiarazione di voto

- 1. Esauriti gli interventi, il Sindaco o l'assessore illustrano le conclusioni relative alla proposta. Prima di mettere in votazione l'oggetto, i capigruppo consiliari hanno la possibilità di esprimere una dichiarazione di voto.
- 2. La dichiarazione di voto consiste nella succinta motivazione del voto pro e contro la proposta all'ordine del giorno. A questa è ammessa una breve replica del Sindaco o del consigliere o assessore proponente.

Art.33 Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può proporre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art.34 Fatto personale

- 1. Durante la discussione, costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Il Consigliere che chiede la parola per replicare ad una affermazione che costituisce fatto personale nei propri confronti, può farlo in ogni momento della discussione, ma deve dichiararlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art.35 Verifica numero legale

- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2. Il Presidente ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero dei consiglieri richiesti dagli artt.21 e 22 del presente regolamento per la validità delle deliberazioni. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art.36 Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

- 2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio. La votazione a scrutinio segreto è altresì consentita nei casi che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
- 3. Terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
- 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.37 Irregolarità nella votazione

Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art.38 Verbalizzazione riunioni

1. Le sedute consiliari pubbliche sono integralmente registrate a cura di personale comunale o comunque personale espressamente incaricato ed i relativi files vengono pubblicati sul sito istituzionale del comune.

Il file della seduta, firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato e come tale inviato alla conservazione digitale, costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

In caso di impossibilità di procedere alla registrazione audio della seduta, il processo verbale viene redatto dal Segretario Comunale riportando in modo sintetico i motivi principali degli interventi, indica il testo integrale della proposta di deliberazione, della parte dispositiva ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta

Il verbale delle attività effettuate in consiglio deve riportare, oltre al testo integrale della proposta di deliberazione:

a) l'indicazione dei presenti e degli assenti;

- b) l'indicazione che la seduta è registrata e le modalità per acquisire copia della registrazione;
- c) l'ordine degli interventi;
- d) eventuali modifiche al testo della proposta;
- e) il sistema di votazione adottato;
- f) l'esito della votazione.

Relativamente al question-time, il verbale delle attività effettuate in consiglio deve riportare:

- a) l'indicazione della presenza dei soggetti di cui al successivo art. 41 c. 2;
- b) l'indicazione che la seduta è registrata e le modalità per acquisire copia della registrazione;
- c) la contemporanea trattazione di ulteriori documenti strettamente connessi;
- d) l'ordine degli interventi.
- 2 Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Esclusivamente quando non sia presente la registrazione audio della seduta, qualora un consigliere lo richieda, nel corso della seduta può essere messa a sua disposizione la sintesi del verbale redatta sino al momento della richiesta.
- 4. Esclusivamente quando non sia presente la registrazione audio della seduta, ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, consegnandone copia scritta e firmata al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura del testo.
- 5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 6. Le sedute segrete sono verbalizzate in succinto e sono registrate solo quando lo richiede la maggioranza dei Consiglieri.

Art.39 Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, devono fare espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

TITOLO VI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.40

Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

- 1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.
- 2. L'interrogazione consiste nella richiesta, in forma scritta, rivolta al Sindaco da uno o più consiglieri per ottenere informazioni sulla verità o la sussistenza di un fatto determinato, o per conoscere se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in ordine ad una determinata questione.
- 3. L'interpellanza, consiste nella domanda in forma scritta posta al Sindaco da uno o più consiglieri circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
- 4. Alle interrogazioni e alle interpellanze rispondono per iscritto entro 30 gg. il Sindaco o l'Assessore da esso delegato. Il consigliere proponente l'interrogazione o l'interpellanza, può presentare apposita richiesta scritta indirizzata al presidente del consiglio comunale affinché la stessa sia trattata in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 41. In tal caso le interrogazioni/interpellanze sono iscritte all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale del comune della richiesta ed entro un numero massimo di interrogazioni e interpellanze per ciascun consiglio definito di volta in volta dalla conferenza dei capogruppo.
- 5. La mozione consiste in una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare.
- 6. L'ordine del giorno consiste in una proposta presentata da tre consiglieri o da un capogruppo tesa a far pronunciare il Consiglio Comunale su importanti fatti politici o amministrativi.
- 7. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono iscritti di norma nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale in seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Art.41

Trattazione di interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze, vengono trattate prima dell'inizio della seduta, in apposito "question time" rispettando l'ordine di presentazione delle medesime.

- 2. Qualora siano state presentate interrogazioni o interpellanze, nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale viene indicato l'orario di inizio del "question time". Condizione necessaria e sufficiente per la validità del "question time" è la presenza del Segretario Comunale o di un suo delegato, dei firmatari della richiesta e del Sindaco o di un suo delegato. Non è richiesto alcun numero legale per la sua validità, ma è ammessa la presenza, oltre che di tutti i consiglieri anche del pubblico.
- 3. L'interrogante, o interpellante, ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta, dichiarandosi soddisfatto o insoddisfatto ed esprimendo le relative motivazioni entro il tempo massimo di cinque minuti.
- 4. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza siano state presentate da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi che, di regola è il primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
- 5. Quando l'interrogante o l'interpellante non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o comunque intenda promuovere un dibattito sul merito della risposta data, può presentare una specifica mozione da iscriversi all'ordine del giorno nella successiva seduta consiliare.
- 6. Quando nessuno dei firmatari di queste risulti presente nel momento in cui vengono poste in discussione, le medesime si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano in precedenza chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.
- 7. Le interrogazioni e le interpellanze presentate su fatti e questioni, strettamente connessi, vengono trattati contemporaneamente.
- 8. L'interpellanza può costituire oggetto di dibattito. Alla risposta dell'interpellato possono seguire interventi di non più di un consigliere per gruppo della durata massima di cinque minuti, prima della dichiarazione finale dell'interpellante.
- 9. Del "question time" viene redatto un unico verbale per tutte le interpellanze e interrogazioni presentate, non viene pubblicato all'Albo Pretorio e viene repertoriato separatamente dai verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
- 10. Al verbale di cui al comma precedente è dato libero accesso a tutti i Consiglieri Comunali e a chiunque ne faccia richiesta.

Art.42 Trattazione di Mozioni e Ordini del Giorno

1. Quando siano stati presentati una mozione o un ordine del giorno, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il Presidente non dichiari chiusa la discussione; il proponente ha peraltro facoltà di chiedere che la mozione o l'ordine del giorno vengano votati prioritariamente nel testo da lui presentato ovvero con gli emendamenti sui quali ritiene di concordare.

- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione o l'Ordine del Giorno è illustrato, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3. Nella discussione i consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore ai cinque minuti. Il consigliere, che ha illustrato la mozione o l'ordine del giorno, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti; dopo di che non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazione di voto.
- 4. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere posti in discussione non oltre la terza seduta successiva alla loro iscrizione, salvo ulteriore rinvio richiesto dal proponente.